



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Attuazione nazionale del

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione del sistema europeo di certificazione della cibernsicurezza basato sui criteri comuni (EUCC)

Decreto Direttoriale recante “Organizzazione e procedure per lo svolgimento dei compiti dell'agenzia quale autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ex art. 7, comma 1, lettera e), del decreto – legge 14 giugno 2021, e 4, comma 2, del d. lgs. 3 agosto 2022, n. 123”
(*integrazione ex articolo 15 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123*)



Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica

Linea Guida OCSI N.2

Abilitazione dei laboratori per la valutazione della sicurezza per il sistema EUCC (art. 8, c. 4 d.lgs. 123/2022)

Versione 1.0

3 febbraio 2025

REGISTRO DELLE VERSIONI

L'elenco delle versioni sarà mantenuto aggiornato in modo da riportare le modifiche apportate al presente documento.

Versione	Autore	Modifiche	Data
1.0	OCSI	Prima emissione	3 febbraio 2025

1. Indice

	1. Indice.....	3
	2. Acronimi.....	4
	3. Scopo del documento	5
5	4. Introduzione	6
	5. I Laboratori per la Valutazione della Sicurezza (LVS).....	7
	5.1. Tipologia di abilitazione.....	8
	5.2. Adeguatezza dell'ambito di accreditamento.....	9
	5.2.1. Campo tecnologico.....	10
10	5.2.2. Campo di misura	10
	5.2.3. Tecniche di prova.....	10
	5.3. Adeguatezza del personale dell'LVS	11
	5.4. Validità e durata dell'abilitazione.....	12
	5.5. Elenco degli LVS abilitati	13
15	5.6. Aggiornamento, sospensione, revoca dell'abilitazione degli LVS.....	13
	5.7. Gestione del contenzioso	15
	6. Compiti di un LVS	16
	6.1. I Valutatori.....	16
	6.2. Il Responsabile del Laboratorio.....	17
20	6.3. Impiego di esperti esterni all'LVS.....	17
	6.4. Possibili attività di assistenza al Committente da parte dell'LVS.....	17
	6.5. La procedura di abilitazione di un LVS.....	19
	6.5.1. Richiesta (Fase 1).....	19
	6.5.2. Istruttoria (Fase 2).....	20
25	6.5.3. Verifica (Fase 3).....	21
	6.5.4. Rilascio (Fase 4).....	22
	6.6. Durata della procedura di abilitazione.....	22
	6.7. Integrazione di nuovi valutatori a valle dell'abilitazione dell'LVS	22
30	7. Riferimenti	23

2. Acronimi

	ACN	Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
	CC	Common Criteria
	CEI	Comitato Elettrotecnico Italiano
35	CEM	Common Evaluation Methodology
	DD	Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Cybersicurezza Nazionale
	DLGS	Decreto Legislativo
	DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
	EAL	Livello di garanzia della valutazione (Evaluation Assurance Level)
40	EN	European Norm
	EUCC	European Cybersecurity Scheme on Common Criteria
	FW	Firmware
	GU	Gazzetta Ufficiale
	HW	Hardware
45	IEC	International Electrotechnical Commission
	ISO	International Organization for Standardization
	LG	Linea Guida
	LVS	Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza
	NCCA	National Cybersecurity Certification Authority
50	OCSI	Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica
	ODV	Oggetto Della Valutazione (TOE - Target of Evaluation)
	PDV	Piano Di Valutazione
	PP	Profilo di Protezione (Protection Profile)
	PT	Penetration Testing
55	RAQ	Responsabile Assicurazione della Qualità
	SW	Software
	TDS	Traguardo di Sicurezza (ST - Security Target)
	TIC	Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT – Information and Communication Technology)
60	UE	Unione Europea
	UNI	Ente Nazionale Italiano di Unificazione
	VA	Vulnerability Assessment

3. Scopo del documento

65 Il presente documento ha come scopo la definizione delle modalità operative dell'organismo di certificazione dell'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza designata per l'Italia ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla cybersicurezza ([CSA]) nell'ambito del sistema europeo di certificazione della cybersicurezza basato sui Common Criteria ([EUCC]).

70 L'autorità di certificazione della cybersicurezza in Italia è l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale¹ ([ACN]), nel seguito indicata con il termine «Agenzia». L'organismo di certificazione dell'Agenzia è individuato nell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI)², stabilito inizialmente presso il Ministero delle comunicazioni ([OCSI])³ e trasferito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dal primo luglio 2022 ([TRNSF])⁴.

75 L'OCSI è l'organismo di certificazione originariamente istituito per sovrintendere alle attività operative di valutazione e certificazione nell'ambito dello Schema nazionale di certificazione della cybersicurezza basato sui Common Criteria ([OCSI]). Con l'entrata in vigore dell'EUCC, lo schema nazionale cessa di produrre i propri⁵, come altri schemi nazionali stabiliti in EU basati sui Common Criteria, venendo superato dalle nuove regole armonizzate stabilite dall'EUCC ([EUCC]).

80 La presente linea guida tratta in particolare delle **modalità operative per l'abilitazione di un Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza (LVS) ad operare in seno ad un processo di certificazione condotto dall'OCSI ai sensi del [DLGS]**⁶ con le nuove regole europee armonizzate del sistema europeo di certificazione della cybersicurezza EUCC attuato in Italia.

85 Si evidenzia che per gli eventuali aspetti non trattati dalla presente linea guida che dovessero rientrare nell'ambito della stessa, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione [EUCC].

¹ I compiti dell'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza in Italia sono assegnati all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ACN) dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto-legge del 14 giugno 2021, n. 82 ([ACN]); la designazione dell'ACN quale autorità di certificazione della cybersicurezza è anche confermata dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 agosto 2022, numero 123 ([DLGS]).

² L'organismo di certificazione dell'autorità è individuato nell'OCSI dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 agosto 2022, numero 123 ([DLGS]).

³ L'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2003 ([OCSI]) istituisce l'OCSI presso l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle comunicazioni.

⁴ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 ([TRNSF]), trasferisce l'OCSI presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dal primo luglio 2022, in attuazione dell'articolo 7, lettera e) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 ([ACN]).

⁵ Le modalità di transizione degli schemi nazionali operativi in EU verso le regole armonizzate dell'EUCC sono stabilite nell'art. 49 di [EUCC].

⁶ Articolo 3, comma 1 lett. o) ed s); Articolo 6, comma 1; Articolo 8, comma 4 del [DLGS].

4. Introduzione

90 L’Agenzia, quale autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, nelle attività di rilascio dei certificati di cybersicurezza tramite l’OCSI, si può avvalere di esperti o di laboratori di prova abilitati ad operare per proprio conto in relazione ai sistemi europei di certificazione della cybersicurezza adottati dalla Commissione europea⁷.

95 Nell’ambito dello specifico sistema europeo di certificazione della cybersicurezza EUCC (nel seguito anche sistema EUCC o EUCC), in continuità con le modalità operative dell’OCSI adottate nell’attuale Schema nazionale di certificazione della cybersicurezza ([OCSI]):

- a. l’OCSI si avvale di laboratori di prova, denominati Laboratori per la Valutazione della Sicurezza (LVS);
- 100 b. non è prevista la figura di esperti al di fuori di un LVS per coadiuvare l’OCSI nelle attività di rilascio dei certificati di cybersicurezza Common Criteria.

L’elenco dei Laboratori per la Valutazione della Sicurezza (LVS) abilitati dall’OCSI per le attività di certificazione del sistema EUCC è pubblicato sul sito web dell’ACN ed è regolarmente aggiornato.

105 La Linea Guida OCSI N. 2 ([LG2-OC]) definisce, nell’ambito del sistema europeo di certificazione della cybersicurezza EUCC ([EUCC]), le modalità operative ed i requisiti per ottenere e mantenere nel corso del tempo l’abilitazione di un LVS ad operare a supporto dell’attività di rilascio dei certificati dell’OCSI ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del [DLGS] e gli ambiti di attività degli LVS abilitati.

⁷ Articolo 3, comma 1 lett. o) ed s); Articolo 6, comma 1; Articolo 8, comma 4 del [DLGS].

110 5. I Laboratori per la Valutazione della Sicurezza (LVS)

115 Come stabilito dal regolamento sulla cybersicurezza [CSA], i Laboratori per la Valutazione della Sicurezza (LVS) dell'OCSI, in quanto organismi di valutazione della conformità⁸ impegnati in attività di valutazione, per poter operare nell'ambito dell'EUCC devono ricevere preventivamente un accreditamento per l'EUCC rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento dello Stato Membro nel quale sono stabiliti⁹. Inoltre, per poter operare in valutazioni con livello di garanzia elevato devono essere autorizzati dall'Agenzia¹⁰. Si definisce ITSEF un laboratorio accreditato secondo la norma [17025] per EUCC.

120 In conformità con il [DLGS]¹¹, l'OCSI, per potersi avvalere di Laboratori per la Valutazione della Sicurezza a valle dell'accREDITamento e, se del caso, dell'autorizzazione, preliminarmente, li abilita e li iscrive in un apposito elenco per l'impiego nel rilascio dei certificati di cybersicurezza. L'abilitazione è un processo che risponde a due esigenze principali per l'OCSI, (i) la necessità di stabilire con l'LVS un accordo formale di cooperazione sulla base delle competenze accreditate, (ii) la necessità di portare avanti un monitoraggio costante dei valutatori dell'LVS impiegati nei processi di certificazione dell'OCSI.

125 Per poter presentare domanda di abilitazione all'OCSI, l'LVS deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 130 a. essere un organismo pubblico o una impresa regolarmente registrata secondo le norme vigenti, stabilito nell'Unione Europea;
- 135 b. possedere un certificato di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ([17025]) per l'EUCC¹², rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento del paese nel quale è stabilito il laboratorio, volto a garantire la conformità del laboratorio ai requisiti della norma circa la competenza a condurre valutazioni per l'EUCC, l'imparzialità e l'obiettività, l'indipendenza, la riservatezza, che sono alla base del processo di valutazione;

⁸ Articolo 60, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) 2019/881.

⁹ Articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 765/2008. In Italia l'organismo nazionale di accreditamento è individuato nell'Ente Nazionale di Accreditamento (Accredia) come stabilito dal Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato".

¹⁰ Articolo 60, paragrafo 3 del [CSA]; articolo 22 dell'[EUCC].

¹¹ Articolo 8, comma 4 del [DLGS].

¹² I criteri armonizzati per l'accREDITamento dei laboratori per l'EUCC sono stabiliti in [SOA-LB] e successivi aggiornamenti.

- 140
- c. nel caso in cui il laboratorio voglia operare al livello di garanzia *elevato*, deve essere in possesso di autorizzazione, rilasciata da parte dell’Agenzia¹³;
 - d. deve disporre, nel proprio organico, di almeno tre valutatori con profilo adeguato per le valutazioni di livello sostanziale ed eventualmente elevato con l’OCSI (rif. sezione 5.3).

L’abilitazione del laboratorio è volta a garantire che:

- 145
- il personale dell’LVS sia costituito da almeno tre valutatori con profilo adeguato per la conduzione di attività a supporto dell’OCSI (rif. sezione 5.3) che conoscano i Common Criteria, il Regolamento di esecuzione ([EUCC]) e le procedure dell’OCSI al fine di interagire opportunamente con l’OCSI e con il Richiedente della Certificazione (o Committente) sulla base delle procedure stabilite dall’OCSI e in aderenza al sistema EUCC;
 - 150 • l’ambito di accreditamento dell’LVS eventualmente integrato in fase di autorizzazione sia adeguato (cfr. sezione 5.2) all’impiego dell’LVS nei processi di certificazione dell’OCSI in generale e, ove necessario, per specifiche categorie di prodotti e livelli di valutazione.

Le procedure e i requisiti necessari per ottenere e mantenere l’abilitazione sono riportati nel seguito di questo documento.

155 Con l’abilitazione, gli LVS sottoscrivono un accordo con l’OCSI che li obbliga, tra l’altro, a seguire le procedure dell’OCSI, a dare supporto all’OCSI nel monitoraggio costante delle competenze del personale valutatore, ad operare in modo indipendente e imparziale e a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite durante le valutazioni.

5.1. Tipologia di abilitazione

160 Il sistema EUCC stabilisce le regole armonizzate per valutare e certificare nell’Unione Europea prodotti TIC in conformità allo standard internazionale Common Criteria [CC1,2,3,4 e 5] e alla relativa metodologia di valutazione [CEM].

165 I Common Criteria prevedono vari *livelli di garanzia della valutazione (Evaluation Assurance Level – EAL)* che richiedono, da parte dell’LVS che effettua la valutazione, una diversa e crescente competenza tecnica. Tali livelli sono trasposti nello schema EUCC in *due livelli di garanzia*:

- *sostanziale*,
- *ovvero elevato*.

¹³ Ove il laboratorio sia stabilito al di fuori del territorio nazionale in altro Stato Membro, ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione ad operare per l’OCSI, le verifiche per l’autorizzazione da parte dell’Agenzia possono essere condotte anche in cooperazione con l’autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza del paese nel quale è stabilito il laboratorio, secondo modalità concordate con l’Agenzia.

170 Ai suddetti livelli di garanzia corrispondono azioni di valutazione distinte in termini di componenti di garanzia secondo quanto descritto nella metodologia [CEM]:

- per il *livello di garanzia sostanziale*, è prevista l'esecuzione delle attività richieste per il componente di garanzia AVA_VAN.1 o AVA_VAN.2 e da tutti i componenti di garanzia da esso direttamente o indirettamente dipendenti, con possibili componenti aggiuntivi;

175 • per il *livello di garanzia elevato*, è prevista l'esecuzione delle attività richieste per il componente di garanzia AVA_VAN. 3 o AVA_VAN.4 o AVA_VAN.5, e da tutti i componenti di garanzia da essi direttamente o indirettamente dipendenti, con possibili componenti aggiuntivi.

180 Nel provvedimento di abilitazione è indicato il livello di garanzia per il quale l'LVS è abilitato assieme agli ulteriori campi definiti nell'ambito di accreditamento e, ove disponibile, nell'ambito di autorizzazione, che comprendono le categorie di prodotti valutabili, i componenti di garanzia e opzionalmente le prove che il laboratorio è in grado di condurre.

5.2. Adeguatezza dell'ambito di accreditamento

185 Il documento [SOA-LB] descrive le modalità armonizzate per l'accREDITAMENTO dei laboratori di prova per il sistema EUCC da parte degli organismi di accREDITAMENTO nazionali all'interno dell'Unione Europea. La sezione 5 del documento [SOA-LB] in particolare descrive l'ambito di accREDITAMENTO per il sistema EUCC, che comprende il seguente insieme minimo di campi:

- 190
- *Campo di prova (Testing field)*: ICT Cybersecurity Evaluation
 - *Campo tecnologico (The test object, product or process)*: <selezione di possibili tecnologie da accREDITARE>
 - *Campo di misura (Type of test and test parameter)*: <selezione del campo di misura collegato ai livelli di garanzia Common Criteria>
- 195
- *Riferimento al sistema (Reference to the scheme)*: [EUCC]

Tecnologie e tecniche di valutazione, come riportato nell'Allegato A del [SOA-LB], nelle quali l'LVS ha dimostrato competenza, saranno dettagliate nel rapporto di valutazione dell'accREDITAMENTO.

200 Ottenuto l'accREDITAMENTO per il sistema EUCC un laboratorio di prova può operare come ITSEF per il sistema EUCC sotto la supervisione di qualsiasi organismo di certificazione stabilito nell'Unione Europea.

Tuttavia, per operare come LVS, per conto dell'OCSI, sono richiesti alcuni requisiti minimi per l'ambito di accREDITAMENTO, come dettagliato nelle sottosezioni seguenti.

205 Si evidenzia che l'abilitazione concessa dall'OCSI non ha alcun effetto sull'accREDITAMENTO dell'ITSEF che permette allo stesso di operare in UE nelle valutazioni per il rilascio di certificati di cybersicurezza di livello sostanziale indipendentemente dall'esito del processo di abilitazione condotto dall'OCSI.

210 Si osserva che gli elementi aggiuntivi riscontrati nel processo di autorizzazione, ove superato dall'LVS, potranno integrare l'ambito di accreditamento al fine di valutare l'adeguatezza dell'LVS ad operare per l'OCSI.

5.2.1. Campo tecnologico

Per poter operare come LVS per l'OCSI, l'ambito di accreditamento del laboratorio deve includere almeno tutte le tecnologie dei seguenti due gruppi riferiti nell'Allegato A1 di [SOA-LB]

- 215
- *A1.1 Hardware and software architectures, OS and applicative security (eccetto SI Hardware architectures);*
 - *A1.2 Network & Wireless.*

È raccomandata, inoltre, anche la seguente tecnologia

- 220
- *A1.4 Cryptography,*
- affinché l'LVS non sia fortemente limitato nell'operatività con l'OCSI. In particolare, l'assenza di questa tecnologia nel campo tecnologico dell'accREDITAMENTO richiederà, nello svolgimento di valutazioni con l'OCSI che includono l'analisi crittografica, l'affiancamento di un altro LVS con tale tecnologia inclusa nell'ambito di accREDITAMENTO.

225 5.2.2. Campo di misura

Per l'abilitazione al livello di garanzia *sostanziale* occorre avere come campo di misura almeno tutti i componenti di garanzia inclusi nel livello di garanzia di valutazione EAL2 dei Common Criteria.

230 Per l'abilitazione al livello di garanzia *elevato* occorre avere come campo di misura almeno tutti i componenti di garanzia inclusi nel livello di garanzia di valutazione EAL3 dei Common Criteria.

5.2.3. Tecniche di prova

Ove fossero accreditate solo una parte delle prove elencate nell'Allegato A2, l'OCSI verificherà se l'insieme delle prove accreditate è sufficiente per ottenere l'abilitazione.

235 Per quanto riguarda la parte VA/PT, tutte le prove elencate nella sezione A2.3 di [SOA-LB] ad eccezione delle seguenti

- *Code Injection, Race condition, Hooking attacks, Forensic analysis, Mutational fuzzing.*

sono necessarie per l'abilitazione dell'OCSI a *livello di garanzia sostanziale*.

240 Per quanto riguarda la parte crittografica di cui alla sezione A2.2, se l'LVS non avesse entrambe le due seguenti prove accreditate:

- *conformity analysis and tests (ISO/IEC 18367),*

- ed *entropy analysis* (ISO/IEC 20543),

245 l'operatività per l'OCSI potrebbe essere fortemente limitata e richiedere l'affiancamento di un altro LVS accreditato per tali prove nelle valutazioni che includono attività di analisi e test crittografici.

5.3. Adeguatezza del personale dell'LVS

Durante l'abilitazione sono valutati i profili del personale dell'LVS da abilitare.

I valutatori possono essere abilitati secondo due profili possibili:

- 250
- profilo di livello sostanziale;
 - profilo di livello elevato.

255 In particolare, per l'abilitazione al *livello di garanzia sostanziale* deve risultare dal Curriculum Vitae (CV) e dalle schede del personale del laboratorio trasmesse all'OCSI in fase di domanda di abilitazione, un profilo coerente con l'attività di valutatore, con titoli di studio nel settore TIC, o esperienza professionale come sviluppatore SW, FW o HW.

Nel caso di LVS autorizzato, i valutatori che hanno superato il processo di autorizzazione saranno considerati adeguati per il livello elevato.

260 I valutatori considerati adeguati per il livello sostanziale o elevato dovranno comunque sottoporsi ad un esame sulla conoscenza dell'EUCC ([EUCC]) e delle linee guida OCSI ([LG1-OC], [LG2-OC] ed [LG3-OC]) condotto dall'OCSI.

265 Inoltre, per l'abilitazione sarà richiesto in generale un esame sui CC ([CC 1,2,3,4,5] e [CEM]) condotto dall'OCSI. Tale esame non sarà condotto nei confronti del personale precedentemente abilitato come valutatore OCSI nell'ambito dello schema nazionale [OCSI], che abbia sostenuto un esame individuale concernente i Common Criteria 2022.

5.4. Validità e durata dell'abilitazione

270 Agli LVS che ottengono l'abilitazione ad operare nell'ambito del sistema EUCC viene comunicato un provvedimento di abilitazione in cui viene riportata la tipologia di abilitazione acquisita con le informazioni che saranno inserite nell'elenco degli LVS per la pubblicazione sul sito dell'ACN.

La validità e tipologia dell'abilitazione è vincolata alla validità dell'accreditamento e, qualora presente, a quella dell'autorizzazione. Essa, infatti, è allineata con il certificato di accreditamento e con il provvedimento di autorizzazione, ove disponibile¹⁴.

275 In particolare, nel caso di laboratori solo accreditati, senza autorizzazione, l'abilitazione avrà la stessa scadenza dell'accreditamento con livello di garanzia *sostanziale*.

Nel caso invece di LVS autorizzati ove l'autorizzazione sia revocata o sospesa prima dell'accreditamento, la tipologia di abilitazione dell'LVS sarà abbassata dal livello di garanzia *elevato* al livello di garanzia *sostanziale*.

280 Se viene invece sospeso il certificato di accreditamento viene sospesa di conseguenza anche l'abilitazione.

285 Durante il periodo di abilitazione, l'OCSI si riserva di effettuare verifiche a seguito di eventuali variazioni del certificato di accreditamento¹⁵, ed eventualmente, se disponibile, del provvedimento di autorizzazione, finalizzate a verificare il perdurare delle condizioni necessarie ad operare in valutazioni EUCC nell'ambito dei processi di certificazione condotti dall'OCSI. Eventuali sospensioni o riduzioni dell'ambito di accreditamento e/o dell'ambito dell'autorizzazione incideranno sull'abilitazione.

290 Nell'organico di un LVS abilitato per il livello elevato dovranno risultare abilitati almeno tre valutatori con profilo di livello elevato. Viceversa, nell'organico di un LVS abilitato per il livello sostanziale dovranno risultare abilitati almeno tre valutatori con profilo di livello sostanziale.

In un laboratorio abilitato per il livello elevato potranno coesistere le due tipologie di valutatori, ovvero di livello elevato o di livello sostanziale per varie ragioni, ad esempio,

- non tutti i valutatori dell'LVS hanno superato le verifiche di autorizzazione o hanno partecipato alle stesse;
- oppure successivamente alla prima autorizzazione o all'ultimo rinnovo di autorizzazione nell'LVS sono stati integrati nuovi valutatori abilitati dall'OCSI in attesa di essere autorizzati.

300 I valutatori con livello sostanziale in un LVS autorizzato possono operare in processi di valutazione con livello di garanzia elevato sotto la supervisione di almeno due valutatori di livello elevato. L'OCSI ne consente l'operatività in una specifica valutazione con l'approvazione del piano di valutazione.

305 Le attività dei valutatori dell'LVS sono sottoposte a continuo monitoraggio nel corso dei processi di valutazione da esso condotti. Prima dell'avvio di una valutazione l'OCSI verifica dal piano di valutazione che il personale impiegato nelle valutazioni abbia superato l'esame di abilitazione. Durante la valutazione l'OCSI monitora, con continuità,

la corretta applicazione delle procedure e la conoscenza dell'[EUCC]. Le attività di monitoraggio dell'OCSI sono svolte in raccordo con l'Agenzia comunicando eventuali informazioni rilevanti per la vigilanza sull'accREDITAMENTO e sull'autorizzazione.

5.5. Elenco degli LVS abilitati

310 In linea con quanto previsto dal [DLGS]¹⁶, l'OCSI istituisce e aggiorna l'elenco dei laboratori di prova da esso abilitati a supporto delle attività di rilascio dei certificati, che prendono il nome di LVS nel sistema EUCC.

Tale elenco è pubblicato sul sito web dell'ACN.

L'elenco degli LVS abilitati conterrà le seguenti informazioni:

- 315
- ragione sociale dell'LVS o dell'organizzazione nella quale opera l'LVS con l'indirizzo della sede legale;
 - indirizzo del sito nel quale sono condotte le valutazioni, ad eccezione delle attività condotte presso il sito dello Sviluppatore;
 - livello di garanzia;
- 320
- responsabile dell'LVS;
 - informazioni di contatto dell'LVS (PEC/e-mail/telefono/sito web);
 - ambito di accREDITAMENTO, comprendente le tecnologie valutate, il livello di valutazione con eventuali componenti aggiuntivi per il quale il laboratorio è stato abilitato, eventuali prove accREDITATE;
- 325
- eventuale ambito di autorizzazione, comprendente le tecnologie valutate e profili di protezione specifici.

5.6. Aggiornamento, sospensione, revoca dell'abilitazione degli LVS

330 L'OCSI può sospendere o revocare l'abilitazione di un LVS aggiornando di conseguenza l'elenco dei laboratori abilitati nel caso in cui venissero a mancare i requisiti per l'abilitazione o per mancato rispetto degli accordi sottoscritti con l'OCSI. In generale provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione saranno condivisi con l'Agenzia per il monitoraggio e supervisione nazionale del sistema EUCC, che potranno essere a loro volta condivisi dall'Agenzia con l'organismo nazionale di accREDITAMENTO che ha accREDITATO l'LVS.

¹⁴ L'autorizzazione è concessa con la stessa dell'accREDITAMENTO. A fronte delle attività di vigilanza dell'Agenzia potrebbe essere anticipata in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

¹⁵ L'Agenzia è costantemente aggiornata riguardo a variazioni del campo di accREDITAMENTO dall'organismo di accREDITAMENTO nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del dlgs. 123/2022.

¹⁶ Articolo 8, comma 4 del [DLGS].

335 Il campo di abilitazione è il risultato dell'unione del campo di accreditamento e del campo di autorizzazione. Nel caso di riduzione o estensione del campo di accreditamento o del campo di autorizzazione, l'abilitazione dell'LVS è aggiornata di conseguenza.

Al fine di mantenere costantemente aggiornate le informazioni sugli LVS abilitati, l'LVS comunica alla PEC dell'OCSI ocsi@pec.acn.gov.it entro 30 giorni:

- 340
- qualsiasi variazione del campo di accreditamento,
 - l'eventuale cessazione di valutatori dall'organico dell'LVS.

La mancata comunicazione entro il termine stabilito di variazioni del campo di accreditamento o cessazioni di valutatori comporta:

- 345
- la sospensione dell'abilitazione per 30 giorni, in caso di prima omessa comunicazione in un biennio;
 - la revoca dell'abilitazione in caso di due o più omesse comunicazioni in un biennio; in tal caso non potrà essere presentata nuova domanda di abilitazione prima di sei mesi dalla comunicazione della revoca.

350 La riduzione del personale in organico nell'LVS al di sotto di tre valutatori abilitati per il livello sostanziale (o elevato) comporta la sospensione dell'abilitazione (o riduzione della tipologia di abilitazione dal livello elevato a sostanziale) sino all'integrazione di nuovi valutatori che riporti l'organico del laboratorio ad almeno tre valutatori abilitati per il livello sostanziale (o elevato).

355 È revocata l'abilitazione in caso di diffusione o condivisione con terze parti di materiali o informazioni riguardanti la valutazione forniti dall'OCSI o dallo Sviluppatore/Committente/Titolare del certificato da parte dell'LVS senza autorizzazione. L'autorizzazione per tali materiali deve essere concessa dal soggetto che ha generato il materiale o ne ha la proprietà. In tal caso non potrà essere presentata nuova domanda di abilitazione prima di dodici mesi dalla comunicazione della revoca.

360 Nel caso in cui l'LVS ometta di comunicare all'OCSI potenziali conflitti di interesse con il Committente¹⁷ o non assicurati durante una valutazione una conduzione indipendente e imparziale l'abilitazione è revocata. In tal caso non potrà essere presentata nuova domanda di abilitazione prima di dodici mesi dalla comunicazione della revoca.

365 Eventuali altri casi di revoca per violazione del contratto tra l'LVS e l'OCSI, non individuati espressamente in questa sezione, comporteranno un tempo minimo di sei mesi a partire dalla revoca per un'eventuale presentazione della domanda di abilitazione.

¹⁷ Un possibile caso è l'utilizzo di un valutatore nella valutazione di un prodotto del Committente per il quale il valutatore ha svolto il ruolo di assistente negli ultimi cinque anni.

5.7. Gestione del contenzioso

Ogni controversia inerente alle attività di abilitazione dei laboratori deve essere riferita all'OCSI come indicato al capitolo 11 della LG1 ([LG1-OC]).

370 6. Compiti di un LVS

6.1. I Valutatori

Tutto il personale tecnico di un LVS deve possedere un'adeguata preparazione nel campo della sicurezza IT, deve conoscere:

- 375
- a) il sistema di certificazione [EUCC] e le linee guida [LG1-OC], [LG2-OC] e [LG3-OC] che disciplinano l'operatività dell'OCSI;
 - b) lo standard Common Criteria [CC 1,2,3,4 e 5] e la relativa metodologia [CEM].

L'abilitazione di un Valutatore è valida solo ed esclusivamente all'interno dell'LVS nel quale il Valutatore è stato abilitato.

380 L'OCSI verifica il mantenimento della conoscenza, nel tempo, di quanto elencato ai precedenti punti a) e b) per ciascun valutatore assieme al profilo di competenze generale. In particolare, l'OCSI, al momento dell'abilitazione di un LVS, per ogni valutatore abilitato, redige una scheda del personale¹⁸. Inoltre, crea una nuova scheda del personale per ogni nuovo valutatore abilitato. Registra nella scheda del personale il livello del valutatore sostanziale o elevato. Effettua un censimento annuale delle competenze dei valutatori abilitati in tutti gli LVS con il supporto degli LVS.

385

Inoltre, monitora i valutatori durante le attività di valutazione.

- in caso di ripetute violazioni alle prescrizioni di cui alle linee guida [LG1-OC], [LG2-OC] o [LG3-OC] da parte di un LVS a parte del personale valutatore, l'OCSI può stabilire per il personale valutatore coinvolto nella valutazione la ripetizione dell'esame di conoscenza dell'EUCC e linee guida per confermare l'abilitazione (cfr. sezione 5.6);
 - se durante una valutazione, dovessero emergere elementi per ritenere che il gruppo di valutazione non conosca a sufficienza lo standard Common Criteria, l'OCSI potrà stabilire per il personale valutatore coinvolto nella valutazione la ripetizione dell'esame di conoscenza sui Common Criteria per confermarne l'abilitazione (cfr. sezione 5.6).
- 390
- 395

400 Si rammenta che in un LVS è richiesto un numero minimo di tre valutatori abilitati per la tipologia di abilitazione (livello elevato o livello sostanziale). La riduzione del numero di valutatori al di sotto di tre unità per la tipologia di abilitazione comporta la sospensione dell'abilitazione per l'LVS o la riduzione della tipologia di abilitazione dal livello elevato al livello sostanziale (cfr. sezione 5.6).

¹⁸ Punto 6.1.2.2 della norma [17065].

6.2. Il Responsabile del Laboratorio

405 Il **Responsabile del Laboratorio** è scelto dall'LVS per rispondere delle attività svolte complessivamente dall'LVS, per mantenere i rapporti con l'OCSI, per nominare il gruppo di valutazione che comprende i Valutatori e il **Responsabile della valutazione per l'LVS** per ogni singola valutazione, selezionandoli dai valutatori abilitati dall'OCSI.

410 Il Responsabile del Laboratorio deve comunicare tempestivamente entro e non oltre 30 giorni all'OCSI ogni variazione rilevante che riguarda l'LVS, come l'identità giuridica dell'LVS, nonché ogni variazione riguardante l'organico, la sede¹⁹, l'ambito di accreditamento ed eventualmente, ove applicabile, l'ambito di autorizzazione, rispetto alla situazione verificata dall'OCSI durante l'abilitazione dell'LVS o di diretta sua conoscenza a seguito di comunicazioni successive all'abilitazione.

415 Qualora il Responsabile del Laboratorio non sia disponibile (ad esempio perché non ancora designato o perché non più in carica) i rapporti con l'OCSI verranno mantenuti da un responsabile designato dalla direzione dell'impresa a cui fa capo l'LVS, ad esempio lo stesso amministratore delegato.

6.3. Impiego di esperti esterni all'LVS

420 Nello svolgimento delle sue attività di valutazione per un prodotto TIC, l'LVS potrebbe avere la necessità di avvalersi delle prestazioni di esperti su particolari domini tecnologici o per specifici prodotti TIC. In tal caso dovrà darne comunicazione all'OCSI nel piano di valutazione del prodotto TIC, indicando il nome degli esperti esterni coinvolti, le modalità di coinvolgimento, le attività in cui saranno impegnati (parti del processo di valutazione) ed ulteriori informazioni utili per il monitoraggio della valutazione da parte dell'OCSI. L'impiego di esperti esterni sarà approvato dall'OCSI con l'approvazione del piano di valutazione.

6.4. Possibili attività di assistenza al Committente da parte dell'LVS

In aggiunta alle attività di valutazione, un LVS può svolgere anche le seguenti attività per conto di un Committente sotto le condizioni dettagliate nella sezione 6.2.2 documento [SOA-LB].

- 430 a. preparare documentazione e prove di valutazione senza dare indicazioni su come creare o selezionare le prove²⁰;

¹⁹ E' necessario mantenere aggiornata la sede dei laboratori nell'elenco degli LVS abilitati pubblicato sul sito dell'ACN.

²⁰ Allegato B del documento [SOA-LB].

- b. fornire formazione generale o orientamento sulle migliori pratiche e sullo stato dell'arte escludendo le raccomandazioni relative all'attuazione di un'architettura o di un meccanismo specifico;
- 435 c. fornire analisi tecniche dei guasti dei prodotti (comprese le vulnerabilità) sotto determinate condizioni;
- d. partecipare a progetti di R&S, studi e al mantenimento dello schema EUCC correlato o comprendente le categorie di prodotti e tecnologie TIC per cui l'LVS è accreditato a condizione che l'LVS consenta che i risultati siano resi pubblici;
- 440 e. sviluppare strumenti per attività di certificazione, inclusa la possibilità di registrare un brevetto e/o una licenza d'uso per esso sotto determinate condizioni;
- f. fornire servizi per una valutazione della conformità ma al di fuori dell'ambito di accreditamento notificato per l'LVS;
- g. sviluppare un metodo di prova sotto alcune condizioni.
- 445 Con riferimento al punto a. va osservato che l'attività prestata dall'LVS prima dell'avvio della valutazione, se condotta in termini di "revisione di massima" della documentazione della domanda di valutazione per valutare la praticabilità della valutazione proposta dal Committente e redigere un piano di valutazione, non è solamente consentita ma anche necessaria per la presentazione della domanda di valutazione all'OCSI.
- 450 Nella preparazione della domanda di valutazione, potrebbe tuttavia avvenire che sia richiesto dal Committente all'LVS di fornire degli esperti per la scrittura completa del TDS e ulteriore documentazione di valutazione. Potrebbe anche essere richiesto che gli stessi esperti partecipino alla fase di conduzione della valutazione per revisionare i materiali di valutazione, ove necessario. Va osservato che tali attività non si configurano
- 455 come una mera raccolta di evidenze ed esame imparziale della bontà delle stesse, ma sono da configurare come attività di assistenza diretta al Committente nella valutazione che possono inficiare l'obiettività della stessa. Tali attività di assistenza sono consentite in una delle seguenti condizioni e devono essere approvate dall'OCSI prima dell'avvio della valutazione:
- 460
- *assistenza dell'LVS con articolazioni separate per assistenza e valutazione*²¹ – il personale dell'LVS impiegato per l'assistenza al Committente
 - appartiene all'organizzazione in cui è inserito l'LVS ma in una struttura distinta, a cui la struttura LVS non è subordinata;
 - è dichiarato all'OCSI nel piano di valutazione, specificando eventuale
- 465 attività di assistenza già prestata in fase di preparazione della domanda e
-

²¹ Un laboratorio con sedi in diversi paesi potrebbe dedicare il sito abilitato dall'OCSI per l'attività di valutazione e un altro sito indipendente per fornire assistenza al Committente. Pur appartenendo i due siti ad una stessa organizzazione multinazionale.

- mansioni da svolgere durante la conduzione della valutazione per conto del Committente;
- è oggetto di una analisi dei rischi di imparzialità inclusa nel piano di valutazione;
- 470 • *personale dell’LVS separato per assistenza e valutazione* – il personale dell’LVS impiegato per l’assistenza al Committente appartiene alla stessa struttura LVS, tuttavia:
 - è separato dal gruppo di valutazione;
 - 475 ○ non potrà essere impegnato come valutatore in una valutazione di un prodotto dello stesso Committente/Sviluppatore per cinque anni dal termine della valutazione;
 - non include il Responsabile del laboratorio, o Vice Responsabile del laboratorio (se nominato), o suo superiore gerarchico nell’LVS;
 - 480 ○ è dichiarato all’OCSI nel piano di valutazione, specificando eventuale attività di assistenza già prestata in fase di preparazione della domanda e mansioni da svolgere durante la conduzione della valutazione per conto del Committente;
 - è oggetto di una analisi dei rischi di imparzialità inclusa nel piano di valutazione.

485 **6.5. La procedura di abilitazione di un LVS**

L’abilitazione di un LVS si svolge in quattro fasi:

1. richiesta;
2. istruttoria;
3. verifica;
- 490 4. rilascio.

Nelle sezioni dalla 6.5.1 alla 6.5.4 viene fornito uno schema riassuntivo di tutte le fasi che caratterizzano la procedura di abilitazione di un LVS.

6.5.1. Richiesta (Fase 1)

495 L’ITSEF interessato all’abilitazione deve presentare formale richiesta all’OCSI, utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito web dell’ACN.

Nel modulo, compilato nella sua interezza, devono essere obbligatoriamente contenute le seguenti informazioni:

1. nome e ragione sociale del laboratorio candidato;
2. indirizzo della sede del laboratorio candidato;

- 500
3. tipologia di abilitazione richiesta (livello di garanzia *sostanziale*/livello di garanzia *elevato*);
 4. nominativi del personale valutatore in organico al laboratorio;
 5. dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'abilitazione del laboratorio;
- 505
6. dichiarazione di impegno a condurre le valutazioni e gestire i certificati in base alle linee guida [LG1-OC], [LG2-OC] ed [LG3-OC];
 7. dichiarazione di impegno alla riservatezza nel trattamento dei materiali acquisiti durante le valutazioni;
- 510
8. dichiarazione di impegno a condurre le valutazioni con indipendenza, imparzialità e assenza di conflitto di interesse;
 9. dichiarazione si impegno a dare supporto all'OCSI nel costante monitoraggio delle competenze dell'LVS;
- 515
10. certificato di accreditamento [17025] da parte dell'Ente Nazionale di Accreditamento (Accredia) o altro organismo nazionale di accreditamento estero;
 11. dichiarazione di avvenuta autorizzazione da parte dell'Agenzia (se applicabile);
 12. ambito dell'accREDITamento;
 13. ambito dell'autorizzazione (se applicabile);
- 520
14. firma del Legale Rappresentante per il laboratorio;
 15. firma del Responsabile del laboratorio.

6.5.2. Istruttoria (Fase 2)

525 Sulla base delle informazioni presenti nella richiesta di abilitazione, l'OCSI emette un preventivo di spesa per l'abilitazione dell'ITSEF, calcolato in base alle tariffe orarie stabilite per le attività dell'OCSI ([DM], nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 13, comma 1, del [DLGS]).

Il richiedente, ricevuto il preventivo, per avviare la fase delle verifiche per l'abilitazione deve presentare la seguente documentazione²²:

- 530
1. Attestazione di pagamento del saldo specificato nel preventivo;
 2. Certificato di accreditamento secondo la norma [17025] rilasciato all'ITSEF da parte dell'Ente Nazionale di Accreditamento (Accredia) o, in caso di

²² In caso di laboratorio estero ove la documentazione fornita non sia in lingua italiana, deve essere fornita anche una traduzione in lingua inglese.

laboratorio straniero, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento del paese UE di provenienza;

- 535
3. Rapporto di visita ispettiva durante l'accREDITamento.
 4. Curriculum Vitae dei valutatori e del Responsabile del laboratorio;
 5. Informazioni aggiornate su titoli di studio, esperienza professionale e formazione sulla base di un modello scheda del personale predisposto dall'OCSI da fornire per ciascun valutatore e per il Responsabile del laboratorio,

540

 6. Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa nazionale o documentazione equivalente per imprese non nazionali;
 7. Attestazione comprovante l'appartenenza, se pertinente, ad una Amministrazione dello Stato o Ente Pubblico²³.

545 **6.5.3. Verifica (Fase 3)**

Per le attività di verifica per il rilascio dell'abilitazione all'ITSEF, l'OCSI nomina un gruppo di valutazione per l'abilitazione.

L'attività svolta dal gruppo di valutazione per l'abilitazione si suddivide essenzialmente in due fasi:

- 550
1. verifica della documentazione fornita dall'ITSEF in fase di richiesta e istruttoria;
 2. verifica delle modalità operative dell'OCSI e dello schema EUCC da parte dei valutatori dell'ITSEF accreditato;

Durante la verifica documentale il gruppo di valutazione esprime un giudizio circa

- 555
- l'adeguatezza dell'ambito di accreditamento (Rif. sezione 5.2) e, se del caso, le competenze aggiuntive verificate in sede di autorizzazione;
 - l'adeguatezza dei candidati valutatori per le attività di valutazione sulla base dei CV e schede del personale fornite e gli eventuali ulteriori elementi acquisiti durante l'autorizzazione (Rif sezione 5.3).

560 Il gruppo di valutazione per l'abilitazione durante la propria attività può richiedere all'ITSEF modifiche e integrazioni alla documentazione fornita.

Laddove l'ambito di accreditamento dell'ITSEF risulti non adeguato, l'OCSI inviterà l'ITSEF a richiedere un'estensione dell'accREDITamento.

²³ In caso di laboratorio estero dovrà essere resa disponibile traduzione in lingua italiana o inglese.

565 Superata la verifica di adeguatezza dell'ITSEF e del personale valutatore su base documentale, il personale valutatore ritenuto idoneo sosterrà un esame sulla conoscenza dell'[EUCC] e delle modalità operative dell'OCSI ([LG1-OC], [LG2-OC] e [LG3-OC]) oltrechè sui CC ([CC 1,2,3,4,5] e [CEM]). Saranno esentati dall'esame sui CC i valutatori che avessero già superato il relativo test nell'ambito dello schema nazionale ([OCSI]).

570 Sarà nominata una commissione di esame composta da personale certificatore dell'OCSI per lo svolgimento di esami individuali del personale valutatore dell'ITSEF. La commissione di esame riassumerà i risultati del test di valutazione nel Rapporto Finale di Esame.

Per il rilascio dell'abilitazione dovranno risultare idonei almeno tre valutatori per la tipologia di abilitazione richiesta.

575 **6.5.4. Rilascio (Fase 4)**

In caso di Rapporto Finale di Esame positivo, redatto dal gruppo di valutazione, l'OCSI emette il provvedimento di abilitazione. Contestualmente iscrive l'ITSEF come LVS nell'elenco dei laboratori di prova abilitati ad operare a supporto dell'OCSI nelle attività di rilascio dei certificati. L'elenco aggiornato degli LVS è pubblicato sul sito web dell'ACN.

580

6.6. Durata della procedura di abilitazione

L'istruttoria (fase 2) si conclude entro 30 giorni dalla richiesta (fase 1).

585 La verifica ed il rilascio (fasi 3 e 4) si concludono entro sessanta giorni, a partire dalla ricezione della documentazione per la verifica, con l'emissione del provvedimento di abilitazione o con la comunicazione di rigetto dell'istanza di abilitazione.

Durante la fase di verifica (fase 3) l'OCSI può sospendere, al più una volta, le attività di abilitazione fino a 30 giorni per l'acquisizione di elementi istruttori.

6.7. Integrazione di nuovi valutatori a valle dell'abilitazione dell'LVS

590 Successivamente all'abilitazione di un LVS, quest'ultimo potrebbe richiedere l'integrazione nell'organico di ulteriori valutatori. Il processo di integrazione di nuovi valutatori richiederà di eseguire semplicemente l'esame di abilitazione dei candidati valutatori che consiste nella verifica di adeguatezza del personale (cifr. sezione Adeguatezza del personale dell'LVS5.3) ed il successivo esame.

595 I valutatori aggiuntivi saranno abilitati per condurre valutazioni con il livello di garanzia sostanziale e potranno essere promossi al livello di garanzia elevato in sede di rinnovo dell'autorizzazione.

I valutatori abilitati al livello sostanziale possono partecipare a valutazioni di livello elevato sotto la supervisione di almeno due valutatori di livello elevato.

7. Riferimenti

- 600 [ACN] Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.” convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.
- 605 [CC1] “Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 1 – Introduction and general model”, November 2022, CC:2022, Revision 1, CCMB-2022-11-001.
- [CC2] “Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 2 – Security functional requirements”, November 2022, CC:2022, Revision 1, CCMB-2022-11-002.
- 610 [CC3] “Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 3 – Security assurance requirements”, November 2022, CC:2022, Revision 1, CCMB-2022-11-003.
- [CC4] “Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 4 – Framework for the specification of evaluation methods and activities”, November 2022, CC:2022, Revision 1, CCMB-2022-11-004.
- 615 [CC5] “Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 5 – Pre-defined packages of security requirements”, November 2022, CC:2022, Revision 1, CCMB-2022-11-005.
- 620 [CEM] “Common Methodology for Information Technology Security Evaluation – Evaluation methodology”, November 2022, CC:2022, Revision 1, CCMB-2022-11-006.
- [CSA] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»).
- 625 [DD] Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, “Organizzazione e procedure per lo svolgimento dei compiti dell'agenzia quale autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ex art. 7, comma 1, lettera e), del decreto – legge 14 giugno 2021, e 4, comma 2, del d. lgs. 3 agosto 2022, n. 123”.
- 630 [DLGS] Decreto Legislativo 3 agosto 202 , n. 123, “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cybersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»).
- 635

- 640 [DM] Decreto Ministero Comunicazioni del 15 febbraio 2006, GU n. 82 del 7 aprile 2006, "Individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366".
- 645 [EUCC] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione del 31 gennaio 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC).
- [LG1-CA] Linea Guida NCCA N. 1 – Attività di vigilanza nazionale e autorizzazione per il sistema EUCC (art. 5, art. 8 cc. 3-4 d.lgs. 123/2022).
- 650 [LG1-OC] Linea Guida OCSI N. 1 – Sistema EUCC: le caratteristiche generali e gli attori del processo di certificazione dell'OCSI (art. 4 c. 2, art. 11 cc. 3-4 d.lgs. 123/2022).
- [LG2-OC] Linea Guida OCSI N. 2 – Abilitazione dei laboratori per la valutazione della sicurezza per il sistema EUCC (art. 8 c. 4 d.lgs. 123/2022).
- 655 [LG3-OC] Linea Guida OCSI N. 3 – Attività di valutazione ed emissione dei certificati per il sistema EUCC (art. 6 d.lgs. 123/2022).
- [OCSI] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2003, "Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10".
- 660 [SOA-LB] EUCC Scheme state-of-the-art document 'Accreditation of ITSEFs for the EUCC', version 1.6c.
- [TRNSF] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2022 - "Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale.
- 665 [17025] UNI/CEI EN ISO/IEC 17025, "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura", 2018.